Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI
Allegato alla Delibera C.D.
n. 025 del 04.02.2026

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio

# DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'HABITAT 8310 (GROTTE NON ANCORA SFRUTTATE A LIVELLO TURISTICO) E AGLI AMBIENTI IPOGEI IDONEI ALLA PRESENZA DELLA CHIROTTEROFAUNA

## Art. 1
## Premessa

1. L'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, individuato con D.G.R. n. 7 del 30 dicembre 2019 quale soggetto gestore di 31 siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania ricadenti, in tutto o in parte, nel suo territorio, in attuazione delle Misure di Conservazione previste dai Piani di Gestione approvati dalla Regione Campania con D.G.R. n. 21 del 20 maggio 2026, adotta il presente Regolamento per l'accesso all'habitat 8310 (*Grotte non ancora sfruttate a livello turistico*) e agli ambienti ipogei quali habitat idonei alla presenza della chirotterofauna.
2. In applicazione del principio di precauzione, il presente provvedimento si applica, oltre ai siti classificati come habitat 8310 nella cartografia degli habitat approvata con D.G.R. n. 21 del 20 maggio 2026, a tutti gli ambienti ipogei naturali non ancora sfruttati a livello turistico secondo la normativa vigente in materia, sia censiti nel Catasto delle Grotte della Regione Campania, sia non ancora censiti.

## Art. 2
## Finalità

Il presente Disciplinare è finalizzato a:

a) garantire il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione classificato come favorevole, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario presenti nei 31 siti natura 2000 gestiti dall'Ente Parco;

b) in particolare, assicurare la conservazione delle caratteristiche ecologiche, geologiche, idrologiche e microclimatiche degli ambienti ipogei classificati come habitat 8310;

c) tutelare le colonie di chirotteri e i loro habitat ipogei durante tutte le fasi del ciclo biologico, con particolare riferimento all'ibernazione, alla riproduzione, all'allevamento della prole e agli spostamenti stagionali;

d) disciplinare le attività speleologiche, scientifiche e di monitoraggio nel rispetto degli obiettivi di conservazione definiti nei Piani di gestione dei 31 siti natura 2000 gestiti dall'Ente Parco.

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

**Art. 3**
**Attività consentite**

1. L'accesso agli ambienti ipogei di cui all'art 1 comma 2 è consentito esclusivamente:
   a) per attività scientifiche e di monitoraggio ambientale;
   d) per attività speleologiche organizzate;
   e) per attività di formazione speleologica e di soccorso speleologico.
2. Sono altresì, consentite le attività di soccorso speleologico da parte dei soggetti competenti.

**Art. 4**
**Periodi di chiusura**

1. Al fine di tutelare la chirotterofauna durante le varie fasi fenologiche, in attuazione del principio di precauzione, l'accesso agli ambienti ipogei di cui all'art 1 comma 2 per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 commi 1, è vietato:
   a) dal 01 novembre al 30 marzo (periodo di letargo);
   b) dal 01 maggio al 30 agosto (periodo riproduttivo e di svezzamento).
2. nei periodi diversi da quelli indicati al comma 1 lettere a) e b) l'accesso agli ambienti ipogei di cui all'art 1 comma 2 per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 commi 1 è vietato nelle ore notturne a partire da un'ora prima del tramonto fino ad un'ora dopo l'alba.
3. A seguito dell'acquisizione di dati di monitoraggio scientifico svolti dall'Ente Parco, i periodi di chiusura saranno adattati ai singoli ambienti ipogei.
4. Le deroghe al periodo di chiusura di cui ai commi 1 e 2 sono consentite unicamente per lo svolgimento da parte dell'Ente Parco di attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale previsti nei Piani di Gestione di siti Natura 2000.
5. Sono altresì, consentite in qualsiasi periodo dell'anno le attività di soccorso speleologico da parte dei soggetti competenti.

**Art. 5**
**Autorizzazioni**

1. Per le attività di cui all'art. 3 comma 1 l'Ente Parco subordina l'accesso al rilascio di specifica autorizzazione.
2. Ai sensi dell'art 5 comma 8 del D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997 e ss.mm.ii, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla preventiva acquisizione del parere per la

valutazione di Incidenza (VIncA), da effettuarsi in conformità alle "Linee guida nazionali per la valutazione di Incidenza" recepite dalla Regione Campania con DGR n. 280 del 30/06/2021.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non esonera il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente territoriale/regionale/locale rilasciati da altri enti.

## Art. 6
## Modalità di presentazione delle domande e tempi per l'autorizzazione

1. Gli interessati dovranno presentare richiesta scritta all'Ente Parco, utilizzando l'apposita modulistica, che dovrà essere compilato in ogni sua parte.
2. Le richieste devono essere trasmesse mezzo PEC almeno 60 giorni prima dalla data prevista di inizio delle attività.
3. Le domande verranno valutate entro i 30 (trenta) giorni successivi.
4. L'Ente Parco si riserva di verificare la conformità e completezza della richiesta compilata e chiedere ulteriore documentazione e di fare eventuali approfondimenti; in tal caso i termini di cui al punto b) vengono interrotti e riprendono quando sono state trasmesse le integrazioni richieste a mezzo PEC.

## Art. 7
## Divieti e obblighi

1. Nello svolgimento delle attività consentite di cui all'art. 3 comma 1 è vietato:
   - danneggiare, ostruire, modificare o ampliare gli ingressi delle grotte;
   - asportazione, danneggiamento e distruzione anche parziale di concrezioni, animali e piante vive o morte, reperti fossili, antropologici, archeologici, paleontologici, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca scientifica, autorizzate dall'Ente Parco;
   - l'installazione di passerelle, corrimano e altre strutture/attrezzature fisse, o impianti di qualsiasi genere dentro o nei pressi della grotta;
   - l'installazione di sorgenti luminose fisse all'interno della grotta e al suo esterno, al fine di non interferire con l'attività di caccia, la percezione circadiana e la fase di *swarming* dei chirotteri, e per non alterare il microclima e favorire la proliferazione di alghe "da lampada" (*Lampenflora*);
   - accendere fuochi e l'utilizzo di qualsiasi fiamma libera;
   - realizzare alcuna struttura, con qualsivoglia funzione, nei pressi dell'ingresso;

- trasformare, danneggiare, alterare gli habitat esterni all'ambiente ipogeo;
- tagliare e danneggiare la vegetazione presente e arrecare disturbo alla fauna selvatica;
- la circolazione con automezzi al di fuori delle strade carrabili;
- effettuare scavi, movimenti di terreno o qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi origine e natura;
- fumare o produrre eccessivo rumore nell'ambiente ed avere comportamenti incompatibili con la tutela dell'ambiente naturale.

2. Devono essere utilizzate torce con luce priva di radiazioni UV e infrarosse, quali luci a led a spettro neutro a bassissima intensità con sistema regolabile per mantenere l'intensità al minimo e prevenire la proliferazione della *Lampenflora*.
3. Per ridurre al minimo il tempo di esposizione, le luci devono essere accese esclusivamente durante il passaggio e spente immediatamente dopo per ripristinare il buio naturale.
4. L'allestimento dell'area di campeggio deve essere realizzata oltre una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso dell'ambiente ipogeo.
5. I mezzi motorizzati devono essere parcheggiati lungo le strade e piste carrabili, senza intralciare la circolazione.
6. L'utilizzo di caravan e autocaravan deve rispettare le disposizioni di cui alla L.R. n. 14 del 5 luglio 2023 (Norme in materia di turismo itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan).

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe Coccorullo

IL DIRETTORE

F.to Romano Gregorio

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi, che copia della presente è stata affissa all'albo Pretorio dell'Ente il 06.08.2026 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 06.08.2026

IL SEGRETARIO

f.to Romano Gregorio

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Elena Petrone

==========

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Vallo della Lucania, lì 06.08.2026

IL SEGRETARIO

Romano Gregorio

==========

Trasmessa al Ministero dell'Ambiente con nota n. del .